Privacy per CTU e periti: i nuovi obblighi

Con la delib. n. 46/2008, il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero". La disposizione coinvolge pienamente i professionisti incaricati dai giudici nel settore civile e quelli che svolgono il mandato di consulente tecnico e perito per i giudici e pubblici ministeri in quello penale. Inoltre, le regole dettate dalle Linee guida devono trovare rispetto anche da coloro che svolgono le attività professionali di consulenti delle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari. Il *Consulente immobiliare*, attesi i riflessi che le disposizioni contenute nella deliberazione del Garante comporteranno per le attività dei numerosi professionisti impegnati negli incarichi giudiziari e di parte, ha inteso approfondire il tema con la pubblicazione di due contributi. In quello attuale sono analizzate, dopo un esame generale del provvedimento e delle definizioni in esso contenute, le esclusioni nell'applicazione del Codice della privacy per consulenti tecnici e periti unitamente alla definizione di dato personale. Sono poi analiticamente esaminati gli obblighi relativi agli incarichi giudiziari per quanto attiene il rispetto dei principi di liceità e della qualità dei dati di cui all'art. 11. Nel prossimo fascicolo la trattazione avrà invece specifico riguardo al complesso quadro delle misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite, e disciplinare tecnico allegato B al Codice.

Con la deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 (a pag. 1810) il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" (appendice 1) rivolte ai consulenti tecnici incaricati dai giudici nel settore civile e ai consulenti tecnici e periti per i giudici e pubblici ministeri in quello penale nonché per i consulenti tecnici delle parti private.

Le Linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi e ai consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari.

Con riguardo agli ambiti di applicazione, la deliberazione fa riferimento ai codici di procedura civile e penale, rispettivamente, per il primo agli artt. da 61 a 64 e da 191 a 200 e per il secondo agli artt. da 220 a 232, 359 e 360.

Ne consegue che dalla lettura della disposizione in trattazione il soggetto chiamato al rispetto delle regole in essa dettate – per il settore civile – è la figura del consulente tecnico sancito dall'art. 61 cod. proc. civ.[1] ossia la figura del consulente tecnico nel

[1] **Art. 61 cod. proc. civ. – Consulente tecnico:** Quando è necessario il giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica. La scelta dei consulenti deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

processo di cognizione, cautelare, per la procedura di accertamento tecnico preventivo e nella consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all'art. 696-*bis* cod. proc. civ. Analogamente la disposizione vale per il consulente tecnico nominato nel processo amministrativo.
Occorre osservare che contrariamente a quanto si poteva presumere, la disposizione non fa riferimento – la deliberazione concretamente non ne fa alcun cenno, nemmeno con indicazione del giudice delegato – alla figura dell'esperto regolata dall'art. 68 *(Altri ausiliari)* nel processo di esecuzione, sia nella forma generica (esecuzione immobiliare) sia nella forma specifica (obblighi di fare e non fare) e del custode sancita dall'art. 65 cod. proc. civ.
Se da una parte il dettato della deliberazione – in verità – lascia poco spazio a interpretazioni, dall'altra non si può fare a meno di prospettare qualche dubbio in relazione al contrasto che non può non originarsi nel momento in cui il Garante, ispirato dalla precipua volontà di provvedere in ordine alla regolamentazione dei rischi connessi al trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e periti nei procedimenti giudiziari, ne omette una parte sostanziale, potremmo definire centrale, per il trattamento come quello svolto nell'ambito del processo esecutivo e della custodia immobiliare, le cui rilevanze potrebbero addirittura far ipotizzare una mera dimenticanza o involontaria omissione. Forse un intervento finalizzato a puntualizzare ciò da parte del Garante potrebbe essere utile.
Per quanto attiene al settore penale, la disposizione riguarda i periti di cui all'art. 221 cod. proc. pen. *(Nomina del perito),* il consulente tecnico a norma dell'art. 225 cod. proc. pen. *(Nomina del consulente tecnico)* e il consulente tecnico del pubblico ministero di cui all'art. 359 cod. proc. pen. *(Consulenti tecnici del pubblico ministero).*
Inoltre – come detto – le disposizioni contenute nelle Linee guida sanciscono obblighi anche per i consulenti tecnici delle parti sia nei procedimenti civili sia nei procedimenti penali.
È necessario ricordare che la prima normativa a introdurre nell'ordinamento del nostro Paese lo strumento di legge atto alla tutela della riservatezza dei dati personali è stata la legge 675/1996, definitivamente abrogata, con tutte le leggi e i decreti a essa correlati, il 31 dicembre 2003; con il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 *Codice in materia di protezione dei dati personali* si è di fatto regolamentato in modo capillare e concreto l'ampio quadro di adempimenti volti a tale indirizzo.
In effetti con l'introduzione del Codice è stato prodotto un processo di cambiamento del sistema di comunicazioni e gestione delle informazioni che ha come elemento centrale il diritto delle persone a essere tutelate nel trattamento e diffusione dei dati personali.
All'art. 2, comma 1, la norma difatti sancisce che «ogni trattamento di dati personali deve svolgersi nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali della persona, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali».
Occorre osservare come la cultura di tali condotte non è mai stata oggetto di cura e formazione nell'attività dei professionisti e del personale da essi impiegato, ancorché le attività lavorative di ogni professionista si fondino sulla raccolta di informazioni, sia cartacee che telematiche, che hanno frequentemente per oggetto la persona (fisica o giuridica). Siccome le organizzazioni sono costituite da persone, diventa necessario individuare percorsi e forme, dotandosi degli strumenti idonei, per consentire la diffusione dei dati in modo corretto e lecito, la loro conservazione garantita e appropriata e la messa in atto di tutte le misure per evitare sottrazioni e perdite a completa tutela degli interessati e dello stesso titolare e dei diversi soggetti coinvolti nella struttura dello studio.
Le finalità delle Linee guida emesse dal Garante con il provvedimento del 26 giugno 2008 mirano a fornire indicazioni di natura generale al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali.
Naturalmente le indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria.
È utile infatti ricordare che già il Codice (al

titolo I – Trattamenti in ambito giudiziario) all'art. 47 (trattamento per ragioni di giustizia) escludeva alcune disposizioni in materia di protezione di dati personali che, adesso, sono confermate anche dalle Linee guida in trattazione.

Art. 47 – Trattamenti per ragioni di giustizia

1. In caso di trattamento di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado, presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogoverno e il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
a) articoli 9, 10, 12, 13 e 16, da 18 a 22, 37, 38, commi da 1 a 5, e da 39 a 45;
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesime ragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.

Le finalità delle attività del consulente tecnico e perito infatti rientrano pienamente nelle previsioni dell'art. 8 (esercizio dei diritti) comma 2, punto g).

Art. 8 - Esercizio dei diritti

(*Omissis*)
2. I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
g) per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia.

Le Linee guida, tuttavia, hanno trovato ispirazione nella constatazione che nell'espletamento dei relativi incarichi, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (come per esempio, richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi ai sensi dell'art. 194 cod. proc. civ., oppure richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone ai sensi dell'art. 228, comma 3, cod. proc. pen.
L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario statuiti dall'art. 4, comma 1, lett. *d)* ed *e)* del Codice.

Art. 4 – Definizioni

(*Omissis*)
d) "dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale; e) "dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale;
(*Omissis*)

Esclusioni per le attività di consulente tecnico e perito

Ai trattamenti svolti per ordine dell'autorità giudiziaria, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, le Linee guida richiamano l'applicazione delle norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado «per ragioni di giustizia» di cui all'art. 47 comma 2 del Codice.
La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per questi motivi rende inapplicabili alcune disposizioni del medesimo Codice.
In particolare, le Linee guida precisano che non possono essere applicate ai consulenti tecnici e periti le disposizioni contenute agli:
– art. 9 (Modalità di esercizio);
– art. 10 (Riscontro all'interessato);

– art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta);
– art. 13 (Informativa);
– art. 16 (Cessazione del trattamento);
– art. 18 (Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici);
– art. 19 (Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari);
– art. 20 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili);
– art. 21 Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari);
– art. 22 (Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari).

Inoltre sono inapplicabili le disposizioni relative alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

Sul punto vale la pena ricordare, come operato formalmente dal Garante con provv. n. 39608 del 31 dicembre 1998 che «I consulenti tecnici di cui agli artt. 191 ss. del c.p.c. coadiuvano l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, in una posizione di indipendenza rispetto alle parti. L'attività del consulente d'ufficio è, quindi, strettamente connessa e logicamente integrata con l'attività giurisdizionale in senso proprio e a essa non si applicano le disposizioni di legge in ordine ai dati sensibili. Le perizie svolte dai consulenti d'ufficio rientrano, infatti, fra i trattamenti effettuati nell'ambito di uffici giudiziari, per ragioni di giustizia, che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 675/1996 sono sottratti all'applicazione delle disposizioni del citato art. 22. Pertanto per l'effettuazione dei trattamenti in questione non occorre acquisire previamente il consenso dell'interessato».

Alla stregua del consulente tecnico di ufficio sono pure considerati gli **esperti ausiliari** – ove autorizzati dal giudice – da lui incaricati per lo svolgimento di incarichi di natura specialistica.

Tale è il tenore del provvedimento n. 1063421 del 27 marzo 2002, emesso dal Garante, che precisava: «Il trattamento di tali dati riguarda una specifica funzione svolta da un ausiliario autorizzato del consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice competente per i procedimenti concernenti le figlie minori dell'interessata e rientra quindi fra i trattamenti di dati posti in essere "per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari" (art. 4, comma 1, lett. d), legge 675/1996). L'attività svolta dalla resistente si inquadra infatti, al pari di quella curata dal consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito delle funzioni ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disciplina della legge n. 675 applicabile alla autorità giudiziaria coadiuvata. A tale categoria di trattamenti si applicano allo stato solo alcune disposizioni della legge 675/1996 specificamente elencate nel comma 2 del medesimo art. 4 e fra le quali non sono compresi né l'art. 13 (esercizio del diritto di accesso ai dati), né l'art. 29 (in materia di ricorsi al Garante) della medesima legge. Pertanto, nei confronti dei trattamenti di dati effettuati per ragioni di giustizia, come nel caso di quello posto in essere dal professionista sanitario incaricato dal consulente tecnico d'ufficio del Tribunale per i minorenni, non può essere proposto ricorso ex art. 29, né può essere presentata una previa istanza ai sensi del citato art. 13, essendo solamente possibile sollecitare, attraverso una richiesta o l'invio di una segnalazione o reclamo al Garante, la verifica della rispondenza dei trattamenti di dati ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (artt. 31, comma 1, lett. d) e p) e 32, in relazione al citato art. 4, comma 2)».

Da quanto esposto risultano le peculiari esclusioni riservate al consulente tecnico di ufficio, ausiliario e perito.

Pertanto, in estrema sintesi, il consulente tecnico e perito non devono informare l'interessato circa il trattamento dei dati personali e questi non può richiedere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, la loro origine, notizie sulle finalità e modalità del trattamento, degli estremi identificativi del titolare e più in generale di quanto previsto dall'art. 7 del Codice e quindi – in diretta conseguenza – è da ritenersi esclusa qualsiasi possibilità di ottenere da parte dell'interessato riscontro sia per iscritto che oralmente.

È esclusa nelle attività rese dal consulente e perito anche l'adesione ai codici di deontologia e buona condotta promosse dal Garante nell'ambito delle diverse categorie interessate. I codici sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportati nell'allegato A) del Codice.

Parimenti inapplicabili risultano la disposizione relativa alla comunicazione di cessazione, del trattamento dei dati che, nella specie, di regola, coincide con l'espletamento del mandato giudiziario e, per le evidenti ragioni legate al soggetto che opera il trattamento, le norme relative ai *Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici* e quelle concernenti *i Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari.*
Anche le norme poste a definizione dei *Principi applicabili al trattamento di dati sensibili, quelle applicabili al trattamento di dati giudiziari,* nonché quelle inerenti i *Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari* non trovano applicazione agli incarichi di consulente tecnico di ufficio e perito.
La notificazione del trattamento dei dati al Garante, attesa la natura degli incarichi, non ricade tra gli obblighi previsti per gli ausiliari giudiziari (peraltro dalla stessa notificazione sono pure escluse le attività dei liberi professionisti in forza dell'autorizzazione n. 4 del 21 dicembre 2005, recentemente rinnovata, che tratteremo in seguito), così come non è prevista l'obbligo delle comunicazioni dettate dall'art. 39 del Codice, delle autorizzazioni e ai trasferimenti dei dati nei Paesi esteri (comunitari e non).
Per le attività di ausilio all'autorità giudiziaria sono pure inibite le possibilità da parte dell'interessato di proporre ricorso al Garante ed effettuare l'interpello preventivo.
L'insieme delineato suggerisce l'utilità di un quadro sinottico in ordine alle specifiche esclusioni riservate alle attività di consulente tecnico di ufficio e perito (*tabella 1*).
Qualche perplessità potrebbe permanere sugli effettivi obblighi riservati al consulente tecnico e perito dalla lettura degli articoli succitati osservando l'assenza tra

TABELLA 1

Disposizioni inapplicabili alle attività di CTU e perito

Art. 9	Modalità di esercizio
Art. 10	Riscontro all'interessato
Art. 12	Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 13	Informativa
Art. 16	Cessazione del trattamento
Art. 18	Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
Art. 19	Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Art. 20	Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art. 21	Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Art. 22	Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
Art. 37	Notificazione del trattamento
Art. 38	Modalità di notificazione
Art. 39	Obblighi di comunicazione
Art. 40	Autorizzazioni generali
Art. 41	Richieste di autorizzazione
Art. 42	Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Art. 43	Trasferimenti consentiti in Paesi terzi
Art. 44	Altri trasferimenti consentiti
Art. 45	Trasferimenti vietati
Art. 145	Ricorsi
Art. 146	Interpello preventivo
Art. 147	Presentazione del ricorso
Art. 148	Inammissibilità del ricorso
Art. 149	Procedimento relativo al ricorso
Art. 150	Provvedimenti a seguito del ricorso
Art. 151	Opposizione

questi dell'art. 23 (Consenso). Tale condizione potrebbe infatti far ipotizzare la necessità del rispetto della disposizione da parte degli ausiliari giudiziari.
Occorre tuttavia osservare all'uopo che il dettato dell'art. 23, al comma 3, prevede che «… il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, **e se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13**». Dovendo rilevare che l'art. 13 (Informativa) è espressamente escluso per le attività dei professionisti in ausilio all'autorità giudiziari, non si può fare a meno di concludere che non deve essere richiesto alcun consenso per il trattamento dei dati agli interessati.

Definizioni di trattamento e dati

Risultano, invece, pienamente applicabili alle attività di ausilio all'autorità giudiziaria, e in tal senso operano organicamente le Linee guida, le altre disposizioni contenute nel "Codice in materia di protezione dei dati personali" di cui al D.Lgs. 196/2003.
Prima di delinearne il quadro e analizzarne compiutamente le ricadute nelle attività specifiche del consulente, per consentire una trattazione compiuta in una lettura combinata con il decreto legislativo, è da ritenersi utile, seppur in un indirizzo di sintesi, ripercorrere le definizioni salienti sancite dal Codice della privacy.
Innanzitutto è da evidenziare il concetto di trattamento di dati. Questo è da considerarsi «qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati» (art. 4, comma 1, lett. *a)*.
Pertanto ogni operazione effettuata con dati di terzi, sia essa cartacea che informatica, è da considerarsi trattamento di dati.
Appare indispensabile poi analizzare la definizione di dato personale che la norma stabilisce in una «qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. *b)*.
Quindi, nel dato personale sono compresi i dati comuni, sensibili, giudiziari di persone fisiche e giuridiche.
Sono ritenuti *dati comuni o identificativi* quei dati personali che consentono l'identificazione diretta dell'interessato.
Sono *dati sensibili* quelli particolari e specifici idonei a rivelare notizie e dati strettamente afferenti la vita dell'individuo.
Sono classificati *dati giudiziari* quelle notizie concernenti provvedimenti giudiziari inerenti l'individuo o il soggetto giuridico.
Seguendo la definizione generale, può essere utile operare una pratica e particolate distinzione in un quadro sinottico (*riquadro 1*).
Quindi, dal *riquadro 1* risulta maggiormente chiaro come nelle attività operate da uno studio professionale si operi prevalentemente il trattamento di dati comuni, dovendo considerare i dati sensibili e giudiziari sicuramente meno ricorrenti e legati ad attività specifiche e particolari della natura professionale.
Sono, infatti, considerati dati comuni i dati per la contabilità, gli elenchi clienti e fornitori, le rubriche telefoniche e i fascicoli generici di studio.

Obblighi previsti per i consulenti tecnici e periti

Analizzate in sintesi le definizioni contenute nel *Codice in materia di protezione dei dati personali*, passiamo alla specifica trattazione degli obblighi previsti per i consulenti tecnici e periti contenute nella delib. n. 46/2008.
Come già rilevato, al di là delle esclusioni riferite nelle pagine precedenti, le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero" richiamano per i detti soggetti la piena applicazione delle altre disposizioni contenute nel Codice.
In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve rispettare due fondamentali precetti:

RIQUADRO 1

Classificazione ed esemplificazione dei dati personali

Dati comuni (o anche detti identificativi)
Nome, cognome, indirizzo, telefono, proprietà, dati di carattere economico (emolumenti e spese), immagini (fotografiche e filmati), codice fiscale, partita IVA, targa automobilistica e motociclistica, luoghi di frequentazione, composizione e identificazione nucleo familiare.
Dati sensibili
Origine razziale ed etnica, dati sullo stato di salute e dati sanitari, vita e preferenze sessuali, religione, attività politica e sindacale, immagini (fotografiche e filmati) se diffuse a terzi.
Dati giudiziari
Qualità di imputato o indagato (artt. 60 e 61 cod. proc. pen.), le sentenze i decreti penali di condanna irrevocabili, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, provvedimenti di applicazione di pene accessorie, misure alternative alla detenzione, di sicurezza personali e patrimoniali, provvedimenti di amnistia, di indulto, di grazia, dichiarazioni di abitualità, professionalità nel reato o tendenza a delinquere, provvedimenti definitivi di proscioglimento o di non luogo a procedere, i provvedimenti di riabilitazione.

- **nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati di cui all'art. 11;**
- **adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite di cui agli artt. 31 e segg. e disciplinare tecnico allegato B al Codice.**

Esaminiamo, in questo contributo, il primo punto mentre rimandiamo alla lettura del prossimo fascicolo l'articolata trattazione del secondo aspetto.

L'art. 11 definisce le modalità del trattamento dei dati personali introducendo i concetti di *liceità, esattezza, correttezza, pertinenza* e *finalità.*

Art. 11 – Modalità del trattamento e requisiti dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati.

La norma nel suo dettato non approfondisce le definizioni; pertanto – al fine di offrire una prospettazione più concreta al lettore – occorre scendere meglio nel contenuto delle diverse identificazioni letterali.

Il concetto di **liceità**, che attiene alla piena ammissibilità nell'ambito della norma o della consuetudine, trova rispetto nel trattare correttamente e diligentemente i dati personali in possesso. Nella violazione di liceità rientra – ne sono esempio alcuni provvedimenti del garante emessi a seguito di ricorsi all'autorità – anche il comunicare ingiustificatamente a soggetti terzi, o comunque non interessati dalla procedura nel quale il professionista svolge il proprio incarico su mandato dell'autorità giudiziaria, informazioni, dati, notizie e comunque atti riguardati la procedura stessa o dei soggetti in essa coinvolti.

La nozione di **esattezza**, che può definirsi l'inappuntabile coincidenza con la forma o la sostanza dovuta, impone la necessità di verificare che i dati e le informazioni siano esatti, aggiornati, e corrispondenti ai dati di fatto, al fine di riportare una fedele rappresentazione della sua identità ed evitare qualsiasi possibile nocumento all'interessato.

Il concetto di **correttezza**, che attiene al significato di un comportamento improntato alle buone regole della morale e dell'educazione anche civica, riguarda i diversi precetti che il consulente tecnico e perito debbono osservare e rispettare. Tra queste la necessità di evitare comportamenti che

possano incidere sulla dignità del soggetto interessato mediante comunicazioni, atteggiamenti o condotte che palesino a osservatori terzi ed estranei il contenuto della comunicazione o dell'azione operata dal consulente e perito e – per quanto già osservato in parte coincidente con il concetto della esattezza – l'obbligo di acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni corrette complete e corrispondenti ai dati reali.
Con il principio di **pertinenza** – che riguarda la relazione immediata di reciprocità sul piano delle attribuzioni logiche e funzionali – e di quello di **finalità** – che attiene alla configurazione teoretica di qualsiasi oggetto in quanto preordinato a un fine – si richiama la necessità di omettere nella documentazione prodotta il riferimento a dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, limitando il resoconto alle informazioni e notizie effettivamente utili al perseguimento delle finalità poste a fondamento delle attività. È inoltre da escludersi – con ogni evidenza – il riferimento di informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento, siano essi legati con vincolo di parentela o amicizia alle parti soggette nel procedimento o semplicemente estranei. Anche per la fattispecie di regola, vale la proporzionalità delle informazioni e dati che l'ausiliario riporterà nelle relazioni peritali e informative rispetto agli scopi perseguiti nell'incarico.
Sempre con riguardo alla finalità deve considerarsi la conservazione dei dati solo con esclusivo riferimento allo svolgimento del mandato e nel tempo necessario allo svolgimento dello stesso, dovendo eliminare, al completamento dell'incarico o all'atto della sua rinuncia, ogni informazione conservata sia in forma cartacea sia su supporto informatico.

Effetti sull'attività dell'esperto giudiziario

Compiuta l'articolata analisi sui contenuti e definizioni dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003, analizziamone adesso gli effetti sulle attività dell'esperto giudiziario – in particolare nel settore civile – seguendo il contenuto della deliberazione del Garante.

Dati personali solo nei limiti e nell'ambito dell'incarico
Come detto, il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell'incarico ricevuto e solo, evidentemente, con riferimento all'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria.
Se da una parte la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali non pone limiti nella raccolta e trattazione dei dati personali per le attività del consulente e perito, poiché queste attività rientrano in quelle svolte per esigenze giurisdizionali – dall'altra i professionisti impegnati in incarichi giudiziari di consulente tecnico e perito non possono trascurare la portata dell'evidenza, dovendo fare molta attenzione all'utilizzo dei dati e alle forme di comunicazioni utilizzate nello svolgimento del proprio mandato. Difatti queste possono integrare violazione della norma ove possano, anche se involontariamente, rendere edotti di informazioni di carattere personale soggetti estranei, o comunque – nel caso della comunicazione – quando non vi sia la garanzia del ricevimento esclusivo della stessa da parte del diretto interessato.
Ciò può accadere laddove il CTU in sede civile operi comunicazioni contenenti informazioni di carattere personale riguardanti il soggetto in causa a mezzo di telefax presso struttura (per esempio, luogo di lavoro dell'interessato o altro luogo analogo) senza avere la certezza e la garanzia del ricevimento diretto ed esclusivo dell'interessato stesso.
Analogamente ciò può accadere ove il consulente incaricato non trovando il soggetto in causa presso l'immobile da ispezionare lasci un semplice biglietto affisso alla porta di casa, o ancora un messaggio, in forma scritta o verbale, al vicino di casa o all'amministratore condominiale.
Nello stesso concetto di liceità rientra la condizione di trattamento limitato ai soli limiti e fini in cui ciò è reso necessario per il corretto, compiuto ed esauriente adempimento dell'incarico ricevuto dall'autorità giudiziaria e in modo dall'essere proporzionato allo scopo perseguito. Pertanto il

consulente deve valutare se le informazioni personali contenute nella relazione siano effettivamente necessarie allo scopo dell'incarico oppure inutilmente ridondanti; in questa ipotesi debbono essere debitamente limitate a quelle indispensabili.
Inoltre per il consulente – per quanto attiene alle limitazioni concernenti l'ambito dell'incarico, è esclusa la possibilità di poter utilizzare le informazioni e i dati personali assunti nel corso dell'espletamento del mandato per altri scopi o utilizzazioni, come, per esempio, potrebbe accadere nella ipotesi che il professionista si trovi a dover trattare successivamente, in pratiche ricadenti nella sfera dell'attività esercitata privatamente, pratiche dello stesso soggetto o persona giuridica. Tantomeno queste informazioni possono essere comunicate a terzi (colleghi, altri professionisti, società ecc.).

Informazioni personali, modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito e incrocio di dati

Il consulente – come già rilevato per il punto precedente – deve prestare adeguata attenzione a non inserire in relazione notizie e dati di natura personale che possono esulare dallo scopo e natura dell'incarico conferito dall'autorità giudiziaria. È, quindi, importante considerare la portata di ogni dato e informazione inserita e se questi rappresentano rilevanza per le finalità del mandato conferito dal giudice o pubblico ministero.
Con riferimento ai dati comuni o identificativi tra cui nominativi, dati relativi alla residenza, numero telefonico, proprietà, dati di carattere economico, immagini, dati fiscali, targa automobilistica e motociclistica, luoghi di frequentazione, composizione e identificazione nucleo familiare debbono essere utilizzati solo se effettivamente necessario e richiesto dalle esigenze giurisdizionali.
L'attenzione – con ogni evidenza – deve essere prestata maggiormente per i dati di natura sensibile e giudiziaria che tuttavia – occorre rilevare – sono assai poco frequenti nella trattazione specifica degli incarichi di natura civile. L'iscrizione a partiti politici o sindacati, la condizione e lo stato di salute o anche solo la sofferenza a particolari patologie o di semplici dati sanitari o ancora gli eventuali provvedimenti di restrizione personale a carico dei soggetti, in qualità di dati sensibili, sono tali da rappresentare informazioni estremamente critiche per il consulente così come i dati giudiziari che indichino la qualità di imputato o indagato, le sentenze, i decreti penali di condanna irrevocabili, la sospensione condizionale della pena e la non menzione, provvedimenti di applicazione di pene accessorie, misure alternative alla detenzione, di sicurezza personale e patrimoniale e altro ancora.
Le informazioni personali e le modalità di trattamento, quindi, debbono necessariamente essere proporzionate allo scopo perseguito avvalendosi in particolare di informazioni (art. 11, comma 1, lett. *a)* e *b)*, nel rispetto delle istruzioni e del mandato impartito dall'autorità giudiziaria.
Con riguardo alle modalità di trattamento dei dati, esse debbono essere tese a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Passeremo in rassegna, nel prossimo contributo, il secondo precetto che le Linee guida stabiliscono per i consulenti tecnici e periti, con un'analisi particolare e un'ampia trattazione in materia di misure idonee e misure minime di sicurezza.
Inoltre, si deve considerare la proporzionalità delle modalità di trattamento, intendendosi con questo concetto quelle strettamente necessarie a consentire un trattamento idoneo e pienamente rispondente ai requisiti previsti. In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati provenienti da diverse fonti può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente. Pertanto ogni incrocio di dati se non preventivamente autorizzato è vietato. Ne consegue che, laddove tale attività sia ritenuta indispensabile dall'ausiliario per il compimento del proprio incarico, debba trovare accoglimento il suggerimento di procedere alla richiesta di un'autorizzazione al magistrato in forma scritta da allegare poi alla relazione.

Informazioni personali acquisite, utilizzate e poste a fondamento delle valutazioni devono essere corrette, complete e corrispondenti ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato (persona fisica o giuridica)

Come osservato, l'ausiliario giudiziario – dinnanzi a dati di carattere personale – deve porre estrema attenzione a utilizzare informazioni corrette e aggiornate.

Infatti – sanciscono le Linee guida allegate alla deliberazione – il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni, informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione del soggetto (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto.

Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito giurisdizionale assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o inidoneo di informazioni, possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. *c)*. In tal senso appare indispensabile valutare non solo l'attendibilità delle informazioni in possesso ma anche la loro attualità con riferimento a possibili variazioni e/o mutazioni intercorse nel tempo e non segnalate agli atti processuali. Ciò – con ogni evidenza – assume ancora più rilevanza nella nostra attualità processuale in considerazione della durata dei procedimenti.

Occorre rilevare l'indubbia importanza anche con particolare riferimento alla natura degli incarichi civili ove a fronte della diversificata natura delle controversie vi sono numerosissime informazioni, dati e notizie, anche di carattere rilevante sotto il profilo probatorio, che il consulente tecnico si trova a trattare, elaborare e a porre a fondamento delle proprie assunzioni e motivazioni in risposta ai quesiti.

È quindi precipuo compito dell'ausiliario giudiziario, anche attraverso eventuali specifiche autorizzazioni al riguardo da ottenersi da parte del giudice, aggiornare i dati da trattare e comunque valutarne la loro attendibilità.

Alcuni esempi di dati rientranti nella suddetta fattispecie che, potenzialmente, possono essere trattati dagli esperti giudiziari possono essere quelli correlati a:

- luogo e indirizzo di residenza;
- luogo e informazioni dell'ente/società di lavoro;
- titolarità di proprietà immobiliari;
- rapporti di lavoro e collaborazione;
- rapporti debito/credito nei loro diversi settori;
- rapporti debitori con istituto di credito o con istituto di leasing/finanziari;
- condizioni legate a controversie giurisdizionali o stragiudiziali o accordi di tipo transattivo;
- versamenti e pagamenti effettuati a terzi;
- richiesta, rilascio e consegna atti amministrativi;
- presentazione di atti, anche a integrazione di atti amministrativi;
- situazione patrimoniale;
- condizioni del soggetto in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato e comunque ricomprese nel concetto generale di dato giudiziario.

Infatti un loro erroneo e improprio utilizzo o anche la loro mera inattualità potrebbero costituire profilo di responsabilità per il consulente tecnico e perito per i danni derivati all'interessato.

Come già ampiamente rilevato, in ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, il consulente deve operare un'attenta analisi sui dati da inserirsi nell'elaborato peritale.

In tale quadro si inseriscono anche le informazioni provenienti dagli interessati laddove necessarie all'espletamento dell'incarico.

In tal senso è opportuno quindi per il consulente – anche nella detta fattispecie – verificarne l'attendibilità e – ove questo non fosse possibile – operare una separata valutazione in ordine al punto. In detta ipotesi è opportuno che l'indicazione sia recepita a verbale delle operazioni e comunque con documento scritto da dove risulti chiaramente l'origine e la fonte.

Informazioni limitatamente a quelle necessarie e strettamente indispensabili all'incarico ed esclusione di quelle non pertinenti o relative a soggetti estranei al procedimento

Per quanto ricordato – in ordine al concetto di pertinenza – il consulente e perito possono acquisire e utilizzare informazioni personali strettamente connessi alle finalità dell'incarico.

Pertanto le relazioni peritali e le informative fornite al magistrato ed eventualmente – ove previsto – alle parti, non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile[2] o di carattere giudiziario[3] o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente e in modo non spettante informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. *d)*.

È evidente l'attinenza del punto – con espressa esclusione delle informazioni che trovano fondamento negli scopi e finalità stesse dell'incarico – del riferimento ai dati inerenti l'origine razziale ed etnica, delle convinzioni religiose, filosofiche, delle opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale e relative preferenze o ancora notizie rivelanti aspetti legati a procedimenti giudiziari dei soggetti coinvolti o anche di coloro che in vario modo ne possano risultare interessati come coniugi e parenti.

A puro titolo esemplificativo si può far riferimento all'accertamento tecnico richiesto al consulente tecnico di ufficio per accertare se le opere edilizie condotte in una proprietà immobiliare siano state svolte con la finalità dell'abbattimento delle barriere architettoniche preesistenti nell'edificio per consentire un adeguato uso dell'unità immobiliare da parte del proprietario.

Il riferimento o anche la semplice indicazione in relazione peritale della patologia, dello stato di salute o dell'aggravamento dello stesso del soggetto interessato o comunque il quadro di notizie che possano rilevare lo stato di salute del soggetto, appaiono informazioni non pertinenti all'oggetto (peraltro con natura di dato sensibile) dell'accertamento e pertanto sanzionabile.

Viceversa, ove l'accertamento riguardi proprio lo stato di salute del soggetto (come avviene nella consulenza tecnica peritale medica), poiché condizione volta a garantire l'ammissibilità o meno di tale intervento edilizio nel quadro di norma relativa – e quindi fondante l'incarico stesso –, ne risulta con ogni evidenza la sua attinenza e proporzionalità rispetto alle finalità dell'incarico.

Le relazioni e le informative debbono poi astenersi dal riferire notizie e dati relativi a soggetti terzi del procedimento anche se soggetti facenti parte del nucleo familiare del soggetto interessato ossia coinvolti nel procedimento.

Può essere il caso di notizie afferenti i condomini o i proprietari di abitazioni finitime nel caso di conflitti di vicinato o ancora di soggetti facenti parte del nucleo familiare dei soggetti in causa.

Comunicazioni delle informazioni

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (per esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali.

Ciò pertanto suggerisce che ogni informazione di carattere personale debba essere comunicata dal consulente attraverso forme rituali proprie e previste dall'incarico evitando quelle di tipo irrituale o comunque improprie (per esempio, comunicazione verbale o telefonica). Pertanto, appare opportuno far uso delle sessioni di operazioni peritali mediante formalizzazione a verbale o con comunicazioni scritte da inviarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In molti incarichi di consulenza tecnica di ufficio l'ausiliario entra in possesso di notizie e dati che a una prima lettura possono non apparire rilevanti sotto il profilo

[2] "Dati sensibili", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

[3] "Dati giudiziari", i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lett. da *a)* a *o)* e da *r)* a *u)*, del D.P.R. 313 del 14 novembre 2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale.

delle tutele a cui il Codice offre garanzia. Queste possono essere per esempio quelle concernenti le indagini di tipo amministrativo, finanziario o ricostruzioni di condizioni storiche di luoghi e persone afferenti la vita dei soggetti interessati, anche con l'ausilio di documenti fotografici e atti di natura non pubblica.
Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 cod. proc. pen.; cfr. anche art. 379-*bis* cod. pen.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.
Inoltre appare utile precisare, laddove il consulente debba far ricorso ad ausiliari esperti per la conduzione di accertamenti di natura specialistica (si pensi per esempio a indagini geologiche di un terreno in un incarico affidato a un geometra avente come finalità la valutazione di mercato dello stesso), ricorrere sempre all'autorizzazione del giudice (da ottenersi in udienza di conferimento d'incarico o con successiva separata specifica istanza), poiché in tal caso – come citato nel provv. n. 1063421 del 27 marzo 2002 del Garante – l'attività di detti soggetti «…si inquadra infatti, al pari di quella curata dal consulente tecnico d'ufficio, nell'ambito delle funzioni ausiliarie nei cui confronti opera la medesima disciplina della legge 675 applicabile alla autorità giudiziaria coadiuvata». Questo, pertanto, determina anche per gli esperti ausiliari le analoghe esclusioni previste per i consulenti tecnici e periti in ordine alla normativa concernente il trattamento dei dati personali e con le evidenti esclusioni in ordine alle responsabilità previste dal Codice.

Conservazione e cancellazione dei dati

È questo forse l'aspetto più rilevante e – mi si consenta, nei riflessi pratici – più controverso e, potremmo azzardare, astratto del provvedimento del Garante.
Occorre dapprima evidenziare che in relazione alla conservazione e cancellazione dei dati, con riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia, non è applicabile la disposizione contenuta nell'art. 16 del Codice relativa alla cessazione del trattamento di dati personali.

Art. 16 (Cessazione del trattamento)

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
d) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

Ciò è conseguenza del mancato obbligo per il consulente e perito di dover informare, ed essere conseguentemente autorizzato, al trattamento dei dati degli interessati. Peraltro, la suddetta circostanza, nella fattispecie del consulente e del perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.
Tali esclusioni tuttavia – evidenziano le Linee guida – non incidono su quanto previsto dal dettato dell'art. 11, comma 1, lett. *e)*, del Codice della privacy il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Da ciò ne consegue che, espletato l'incarico, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato ovvero contenuta nei fascicoli di causa delle parti e quella ulteriore da lui acquisita nel corso dell'attività svolta (per esempio gli atti, documenti, titoli ottenuti a mezzo di ricerche, ispezioni e accertamenti o anche semplicemente elaborati e grafici restituiti a mezzo di rilievo a seguito delle attività peritali condotte), salvo quanto eventualmente stabilito da disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Sul punto occorre osservare che la deliberazione del Garante prevede che la consegna sia fatta *"agli atti del procedimento"* lasciando intendere che la documentazione rientrante nella fattispecie nei dati personali dovrebbe essere contenuta anche in un separato fascicolo e richiamata, mediante formula di natura generica, in calce alla relazione peritale ovvero perizia al fine di attestare, da parte del consulente tecnico di ufficio e perito, il rispetto alla disposizione. "*Il sottoscritto consulente tecnico di ufficio unitamente alla presente relazione peritale, agli allegati a essa e ai fascicoli di causa delle parti consegna, come previsto dalle Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero di cui alla deliberazione del Garante n° 46/2008, tutta la documentazione consegnata in sede di conferimento d'incarico congiuntamente a quella acquisita e raccolta nel corso delle attività",* potrebbe essere una esemplificazione di formula da inserire in calce alla relazione peritale o perizia.
Il fascicolo, quindi, deve essere depositato unitamente alla relazione o perizia in cancelleria per essere inserito nel fascicolo di ufficio.
Le Linee guida dispongono che nella ipotesi di assenza di disposizioni normative o specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano diversamente, il consulente e il perito non possono conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato. La violazione di detti obblighi costituisce condotta vietata con la possibilità di irrogazioni delle previste sanzioni.
Ne risulta quindi, in pratica conseguenza – ed è questo l'aspetto oggettivamente più astratto del provvedimento – che il consulente, laddove in presenza di informazioni costituenti dato personale, non possa conservare, in concreto, neanche la copia della propria relazione peritale e della documentazione fotografica a essa allegata laddove questa possa essere tale da rappresentare strumento idoneo per ricollegarsi a informazioni personali. In questo caso, per esemplificare, è evidente che il reperto fotografico avente a oggetto una macchia di umidità su di un soffitto di un locale non è certo tale da costituire elemento idoneo di quella violazione mentre lo è la documentazione fotografica ritraente la proprietà della parte ove si evidenzino lo stesso soggetto, l'automobile con la relativa targa, o ancora l'accesso alla proprietà con il numero civico.
Ma – seguendo la finalità della disposizione – non si può fare a meno di osservare che tra la documentazione di cui è inibita la conservazione rientrano anche le note e gli appunti di lavoro, gli schemi, i calcoli, i rilievi e tutte le deduzioni personali che il consulente ovvero perito abbiano operato nel corso dell'incarico laddove questi costituiscano fonte idonea per ricostruire i dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento. E per chi conosce la natura, la portata e il carattere degli accertamenti demandati ai consulenti non può non convenire che tale possibilità è molto frequente.
La detta condizione – precisa il Garante – non inibisce la possibilità di rendere chiarimenti alla relazione o produrre note a integrazione o supplemento alla medesima atteso che, in detta ipotesi, l'ausiliare può soddisfare la richiesta acquisendo le notizie e la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri dal fascicolo processuale, in conformità alle regole dei codici di rito. È questo l'aspetto del provvedimento su cui non si può fare a meno di avanzare delle serie perplessità, in particolare per gli effetti pratici che può determinare e con cui le esigenze materiali degli uffici non potranno non scontrarsi.
Difatti, come si può ritenere che l'eventuale supplemento, o anche più semplicemente il chiarimento della consulenza tecnica, possa essere reso solo utilizzando la documentazione versata in atti di causa senza poter avere l'ausilio del compendio documentale realizzato e operato dal consulente nel corso dell'incarico, talvolta lungo, articolato e complesso?
Perché se è evidente che la documentazione versata agli atti è riferimento utile e necessario, – per coloro che conoscono gli incarichi peritali – è altrettanta manifesta la condizione che è proprio in quelle note di

lavoro, rilievi, fonti di ricerche, analisi di dati o anche semplici spunti di riflessione e appunti, versati in relazione a mezzo di una sintesi organizzata, a cui il consulente si affida per rendere quei chiarimenti, non foss'altro per una semplice memorizzazione che una relazione peritale non sempre consente. E non pensiamo agli effetti che tale disposizione può prefigurare nelle indagini penali con ricerche e ricostruzioni di posizioni bancarie, finanziarie, amministrative e altro ancora.
Alla domanda sul da farsi, la soluzione da suggerirsi è quella di utilizzare e ottenere, ove le condizioni del mandato lo consentano (in tal senso sarebbe auspicabile una presa di coscienza dei magistrati sul punto), la possibilità offerta dallo stesso provvedimento della specifica autorizzazione del magistrato all'uopo rilasciata, ancor meglio, in sede di conferimento d'incarico, «al fine di conservare, fino alla conclusione del procedimento, copia della documentazione acquisita nel corso dell'incarico agli atti del fascicolo di studio». Tale autorizzazione, rilasciata dal magistrato su specifica richiesta del consulente ovvero perito potrebbe suggerirsi negli incarichi più complessi o quando la natura e la portata degli stessi possa far prefigurare la possibilità di chiamata a chiarimenti o di richiesta di supplemento di consulenza.
In difetto di ciò, come detto, il consulente deve eliminare ogni documento riconducibile al dato personale dei soggetti, potendo anche in astratto tale condizione costituire la pratica impossibilità di rendere i chiarimenti o rispondere alla richiesta di supplemento di consulenza.
Per il consulente ovvero perito, fatta salva la condizione anzidetta di rilascio di autorizzazione del magistrato, è ammissibile conservare esclusivamente i dati necessari ad assolvere gli obblighi di ordine normativo in materia contabile e amministrativa (nome, cognome, residenza, codice fiscale o partita IVA e quanto altro necessario a tale fine), mentre tutte le altre informazioni debbono essere, per quelle conservate in forma cartacea, distrutte (ancor meglio con apparato distruggi documenti), mentre per quelle su supporto informatico eliminate o trasformate in forma anonima. Eventuali informazioni di utilità statistica o scientifica debbono essere riformulate in forma anonima tali da non poter essere comunque riferite a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. *b)*.

Art. 4 (Definizioni)
1. Ai fini del presente codice si intende per:
b) "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
(*Omissis*)

Nella ipotesi di tentativo di conciliazione
Anche nel caso di conciliazione in corso di consulenza tecnica, il CTU deve fare molta attenzione ai dati che vengono inseriti nei verbali e negli atti redatti nell'ambito di queste attività. L'eventuale processo verbale di conciliazione, molto probabilmente, riporterà dati personali ma, laddove abbia esito positivo con la conclusione ed estinzione del procedimento giudiziario, non presenta particolari criticità.
Queste, invece, potrebbero presentarsi rischiosamente laddove all'esito dei lavori di esperimento conciliativo, con la trattazione di un insieme di diversificati ed emergenti dati personali, l'accordo non sia raggiunto. Il consulente deve quindi ricondurre la propria attività ai concetti sopraespressi per limitare, proporzionare e rendere pertinente il dato inserito in relazione e negli atti e documenti accompagnatori alla relazione. Difatti – atteso che le conciliazioni si basano spesso sugli interessi e necessità delle parti, elementi costantemente estranei alle motivazioni dedotte agli atti del giudizio – il resoconto di notizie e dati trattati in sede conciliativa, ancorché ipoteticamente utile al magistrato, potrebbe rivelarsi estraneo, non pertinente o addirittura sconveniente rispetto alle finalità dell'incarico. Per tali motivi è consigliabile astenersi dal riferire – agli atti del processo verbale – dati di carattere personale o comunque rientrante in quelle prescrizioni suddette. Laddove il consulente in queste fasi entri in possesso di dati e documenti di varia natura contenenti dati di tipo personale, dovrà averne cura di consegnarli agli atti del procedimento con le dette modalità.

Professioni

LEGISLAZIONE

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

Garante per la protezione dei dati personali – Deliberazione n. 46, 26.6.2008

G.U. 178, 31.7.2008

1. Premessa

Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.). L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali. Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche. A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. 39608; Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. 1063421). Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del *Codice in materia protezione dei dati personali* (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Ambito considerato

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche. All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

2. Il rispetto dei princìpi di protezione dei dati personali

a. *Considerazioni generali*

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9), al riscontro da fornire al medesimo (art. 10), ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12), all'informativa agli interessati (art. 13), alla cessazione del trattamento (art. 16), al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22), alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5), a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità, alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45), nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire:

– nel rispetto dei princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11);

– adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

b. *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza*

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria. In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità

giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente. Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocumento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)). Particolare attenzione deve essere inoltre posta dal consulente e dal perito nell'acquisire e utilizzare solo le informazioni che risultino effettivamente necessarie in riferimento alle specifiche finalità di accertamento perseguite. In ossequio al principio di pertinenza nel trattamento dei dati, le relazioni e le informative fornite al magistrato ed eventualmente alle parti non devono né riportare dati, specie se di natura sensibile o di carattere giudiziario o comunque di particolare delicatezza, chiaramente non pertinenti all'oggetto dell'accertamento peritale, né contenere ingiustificatamente informazioni personali relative a soggetti estranei al procedimento (art. 11, comma 1, lett. d)).

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

4. Conservazione e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico. Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati. Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario. Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti. Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario. Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo. Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

5. Misure di sicurezza

5.1. *Misure idonee e misure minime*

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato. Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice. L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al con-

tempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

5.2. *Incaricati*

L'obbligo di preporre alla custodia e al trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'accertamento solo il personale specificamente incaricato per iscritto resta fermo anche nel caso in cui il consulente e il perito si avvalgano dell'opera di collaboratori, anche se addetti a compiti di collaborazione amministrativa (art. 30 del Codice). L'attività di tali incaricati deve essere oggetto di precise istruzioni oltre che sulle modalità e sull'ambito del trattamento consentito, anche in ordine alla scrupolosa osservanza della riservatezza relativamente ai dati di cui vengono a conoscenza.

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i princìpi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e segg. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice). In particolare, il consulente di parte:
– può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
– può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));
– salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;
– relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));
– deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori, anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia e al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali (art. 30 del Codice), impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza.